



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 10

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 7 novembre 2018

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

Nella seduta del 22 novembre 2018 composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Luca Di Gregorio	Componente
Avv. Cesare Persichelli	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 7/11/2018, pervenuto in pari data, prot.n.200, proposto dalla ASD Stade Valdotain Rugby, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Francesco Fida, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 31 ottobre 2018, Comunicato C/04/GS, pubblicato in pari data, con cui il Sig. Mattia Mion, giocatore e tesserato della predetta ASD, in relazione alla gara del Campionato Nazionale Serie C, Poule 1, girone D, in data 28/10/2018, ASD Stade Valdotain Rugby v ASD Biella Rugby Club, è stato squalificato per quattro mesi (dal 29/10/2018 al 28/2/2019 compresi), di cui tre mesi per la violazione dell'art. 27/1, lett. o), (calcio), del Regolamento di Giustizia, inasprita di un mese per la circostanza aggravante di cui all'art. 27/2, lett. a), (colpo alla testa), del medesimo Regolamento.

FATTO

Con il predetto reclamo l'ASD Stade Valdotain Rugby ha impugnato la statuizione sopra individuata chiedendo l'annullamento del provvedimento per non avere il sig. Mattia Mion commesso il fatto contestato.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

L'associazione reclamante, in sintesi, deduce che nell'occasione dell'episodio sanzionato il Sig. Mion non avrebbe dato alcun calcio a un giocatore avversario, precisando che nell'ambito di un parapiglia scaturito a seguito di una entrata non regolare in una ruck di un giocatore del Biella Rugby, nel quale sono stati dati colpi da entrambe le parti, non si è verificato nulla di quanto segnalato dall'arbitro nel referto a carico dello stesso Mion, il quale, invece, in quel frangente avrebbe fatto di tutto per evitare di colpire, anche solo spostandosi, un giocatore avversario che era a terra. L'ASD reclamante, quindi, chiede la riforma del provvedimento impugnato.

Al reclamo era inoltre allegato un video con le immagini del fatto oggetto del presente appello.

La camera di consiglio per la trattazione dell'impugnazione veniva fissata con ordinanza del 19 novembre 2018 per la seduta della Corte del 22 novembre 2018.

Alla predetta camera di consiglio nessuno compariva per la ASD reclamante e la Corte in ragione del contenuto del reclamo, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, riteneva di sentire telefonicamente l'arbitro della gara in questione, Sig. Mario Forleo, il quale confermava *in toto* quanto descritto nel proprio referto.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in Camera di Consiglio, si riservava il deposito della decisione.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dalla circostanza che il sig. Mattia Mion, giocatore e tesserato della ASD Stade Valdotain Rugby, in occasione della gara del Campionato Nazionale di Serie C, Poule 1, girone D, in data 28/10/2018, ASD Stade



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Valdotain Rugby v ASD Biella Rugby Club, avrebbe dato un calcio alla testa di un giocatore avversario.

In via preliminare, corre l'obbligo di precisare che questa Corte non ha visionato il filmato prodotto dalla ASD reclamante in quanto l'ipotesi del reclamo *de quo* non rientra evidentemente in alcuna delle fattispecie previste dall'art. 41 del Regolamento di Giustizia che disciplina l'utilizzo della prova video avanti agli organi di giustizia federali.

Nel merito, si rappresenta che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

Al riguardo, si rileva che sull'episodio oggetto del provvedimento impugnato, il sig. Mario Forleo, arbitro della gara, nel proprio referto ha scritto che *"A palla lontana mentre ero intento a seguire l'azione, mi sono accorto di un parapiglia nella zona del ruck precedente. Giratomi a guardare cosa accadeva, noto il giocatore del Biella con maglia 10 (Poli Matteo tess.341984) a terra sul fianco sinistro. Il giocatore dello Stade Valdotain con maglia 11 (Mion Mattia tess.350378) si avvicinava da dietro al 10 del Biella, ancora a terra, e con il fianco del piede dx tirava un calcio alla testa di Poli (n.10 del Biella). Poli aveva il caschetto e non ha subito gravi conseguenze e si è rialzato immediatamente."*

Alla luce del contenuto del referto, confermato dall'arbitro in occasione della camera di consiglio, risulta evidente e senza contraddizioni che il sig. Mattia Mion ha dato un calcio alla testa del giocatore avversario n.10, Matteo Poli.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Questa Corte, inoltre, rileva che dal Giudice Sportivo Nazionale è stata inflitta al caso di specie il minimo edittale della sanzione prevista per l'infrazione commessa dallo stesso Sig. Mion, sempre al minimo inasprita in ragione della riscontrata circostanza aggravante, prevista dall'art. 27/2, lett. a), del Regolamento di Giustizia.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 41, 27/1, lett.o), (calcio), e 27/2, lett. a), (colpo alla testa), del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo, così come proposto;
- dispone incamerarsi il contributo funzionale.

Roma, 22 novembre-7 dicembre 2018

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali